

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2023.

**Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.**

### LA BANCA D'ITALIA

Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE) e, in particolare, l'art. 1 (Definizioni), l'art. 2, comma 1 ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, l'art. 2, comma 2 relativo all'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione, l'art. 7 relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dai regolamenti della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche;

Visto il regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea del 18 ottobre 2013 riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione; BCE/2013/40)(1) e, in particolare:

considerando (6), in base al quale la Banca centrale nazionale può esentare le società veicolo dalla produzione delle informazioni statistiche quando i relativi costi di produzione siano irragionevolmente superiori ai benefici attesi dall'utilizzo di questi dati;

l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i criteri per l'individuazione delle società veicolo sottoposte agli obblighi segnaletici;

l'art. 1, comma 2, che definisce le attività e i rischi che possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione e che, in particolare, include tra questi i rischi assicurativi;

gli articoli 4, 6 e 7, in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle società veicolo e viene prevista la raccolta delle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalità dalle stesse fissati;

le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle società veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo delle società veicolo di informare la Banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui la stessa ha iniziato la propria attività;

Visto il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) che stabilisce i contenuti degli obblighi segnaletici delle società

(1) Il regolamento sostituisce integralmente il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2008 (BCE/2008/30) di pari oggetto.

veicolo e viene prevista la raccolta delle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalità dalle stesse fissati;

Visto l'indirizzo della Banca centrale europea BCE/2014/15 del 4 aprile 2014 che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) e, in particolare, l'art. 20, relativo agli adempimenti ai quali sono tenute le banche centrali nazionali e alla gestione dell'elenco delle società veicolo dell'area dell'euro tenute agli obblighi di segnalazione;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/1917 della Banca centrale europea del 29 settembre 2022 riguardante le procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2022/31), che definisce l'ambito di applicazione della procedura di infrazione per le società veicolo ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi informativi derivanti dai regolamenti o dalle decisioni della Banca centrale europea;

Vista la legge del 30 aprile 1999, n. 130 («Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»), e in particolare:

l'art. 1, comma 1, lettera *b*) introdotto con l'art. 1, comma 214 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 che concede la facoltà per le società veicolo di reperire la provvista necessaria all'operazione di cartolarizzazione avvalendosi di finanziamenti erogati da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, anziché tramite l'emissione di titoli;


l'art. 1-*ter* introdotto con il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 (cd. decreto competitività) e convertito in legge dell'11 agosto 2014, n. 116 che estende alle società veicolo la facoltà, a determinate condizioni, di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche e microimprese;

l'art. 2, comma 6, che indica che i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento siano banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 - «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V del Testo unico bancario (decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» - e in particolare l'art. 9, comma 3;

Visto il decreto legislativo del 14 dicembre 2010, n. 218 («Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»), ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 2009 («codice delle assicurazioni private» così come modificato a seguito dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo del 29 febbraio 2008, n. 56) e, in particolare l'art. 57-*bis* che condiziona alla preventiva autorizzazione dell'IVASS l'attività da parte di società veicolo specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi;



Visto che il regolamento del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, che dovrebbe stabilire le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi, non è stato ancora emanato;

Considerato tutto quanto sopra e ritenuto opportuno adeguare il provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 recante «Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione», prevedendo la nomina di soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento come requisito per l'identificazione di un soggetto come società veicolo ai fini del presente provvedimento e provvedendo, per ragioni di chiarezza, alla sua integrale sostituzione;

EMANA  
le seguenti disposizioni:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

*Definizioni*

Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) «Società veicolo»: l'impresa con sede legale in Italia che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie:

forma legale societaria quale società di capitale, pubblica o privata;

forma legale fiduciaria;

ogni altra tipologia analoga,

che si avvale di un soggetto incaricato di svolgere il ruolo di *servicer* ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge del 30 aprile 1999, n. 130(2) e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:

i. è rivolta ad effettuare, o effettua, uno o più operazioni di cartolarizzazione ed è isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente;

ii. emette, o è rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.

(2) Cfr. art. 1, comma 1, lettera b), della legge del 30 aprile 1999, n. 130 nella parte in cui estende la disciplina in materia di cartolarizzazione anche alle operazioni che prevedono il ricorso al finanziamento da parte di banche e società finanziarie.

La definizione di società veicolo non comprende:

le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-*septies* della legge del 30 aprile 1999, n. 130;

le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definite all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

i fondi di investimento (FI) come definiti all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38);

le imprese di assicurazione e di riassicurazione come definite all'art. 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. Solvency II);

i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, come definiti all'art. 4, comma 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE a norma dell'art. 2;

b) «Cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall'impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:


un'attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferita a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;

il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esse, è trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema;

i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l'emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto.

Laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione.

Rientrano in questa definizione anche le operazioni definite all'art. 1-*ter* della legge del 30 aprile 1999, n. 130 («Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti») come modificata con il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 (cd. decreto competitività) convertito in legge dell'11 agosto 2014, n. 116;



c) «Cedente»: chi trasferisce un'attività o un insieme di attività e/o il rischio di credito dell'attività o dell'insieme di attività alla struttura della cartolarizzazione;

d) «Elenco delle società veicolo»: l'elenco relativo alle società veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari;

e) «Manuale applicativo per le segnalazioni delle società veicolo» («Manuale»): il documento, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, contenente gli schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi criteri di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati, nonché le modalità di invio delle informazioni necessarie per la gestione dell'elenco di cui all'art. 4;

f) «Prima operazione di cartolarizzazione»: si intende la prima cartolarizzazione in assoluto, successiva alla costituzione della società oppure la prima cartolarizzazione successiva alla chiusura di ogni altra precedente operazione;

g) «Servicer»: banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della legge del 30 aprile 1999, n. 130;

h) «Codice identificativo»: codice numerico, assegnato da Banca d'Italia, che identifica in maniera univoca l'operazione di cartolarizzazione.

#### Art. 2.

##### *Finalità*

La Banca d'Italia svolge i compiti di:

raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla BCE un quadro statistico dell'attività delle società veicolo;

mantenimento dell'elenco delle società veicolo, necessario per la redazione e per l'aggiornamento dell'elenco delle società veicolo a fini statistici tenuto dalla BCE.

#### Art. 3.

##### *Destinatari delle disposizioni*

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle società veicolo.

#### TITOLO II

#### OBBLIGHI INFORMATIVI FINALIZZATI ALLA TENUTA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ VEICOLO

#### Art. 4.

##### *Elenco*

È istituito presso la Banca d'Italia l'elenco delle società veicolo destinato all'assolvimento delle finalità statistiche di cui all'art. 2.

#### Art. 5.

##### *Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione*

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 le società veicolo comunicano alla Banca d'Italia di aver dato inizio all'operatività entro sette giorni dall'acquisizione delle attività oggetto della prima operazione di cartolarizzazione.

2. Nel caso di situazioni o eventi che non consentano l'avvio della prima operazione di cartolarizzazione entro i tempi inizialmente comunicati, le società veicolo sono tenute a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia la nuova data di avvio della prima operazione, che non può essere superiore a sei mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1.

3. Le società veicolo comunicano l'avvio di ogni successiva operazione di cartolarizzazione.

4. Le modalità per l'invio delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono contenute nel manuale.

#### Art. 6.

##### *Comunicazione del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di servicer*

1. Le società veicolo forniscono il nominativo del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di *servicer* all'atto in cui comunicano l'inizio della prima operazione di cartolarizzazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4; in mancanza, esse vengono iscritte nell'elenco con riserva e sono tenute a comunicare il nominativo del *servicer* entro quindici giorni dalla data di iscrizione nell'elenco. In caso di mancata comunicazione del nominativo entro il suindicato termine, la Banca d'Italia non conferma l'iscrizione della società nell'elenco.

2. Per ciascuna operazione di cartolarizzazione, le società veicolo comunicano ogni nomina del *servicer* entro il termine di quindici giorni dalla data della stessa. In caso di mancata nomina del *servicer*, la Banca d'Italia cancella la società dall'elenco.


#### Art. 7.

##### *Comunicazione chiusura operazioni di cartolarizzazione e cessazione dell'attività di cartolarizzazione*

1. Le società veicolo comunicano alla Banca d'Italia entro il termine di trenta giorni la chiusura di ogni operazione di cartolarizzazione. Le modalità per l'invio delle comunicazioni sono contenute nel manuale.

2. La Banca d'Italia dispone la cancellazione della società veicolo dall'elenco di cui all'art. 4:

a. se la società veicolo non possiede più le caratteristiche indicate nell'art. 1, lettera a);



b. se la società veicolo non ha alcuna operazione di cartolarizzazione in essere trascorsi sei mesi dalla chiusura dell'ultima operazione di cartolarizzazione;

c. la società veicolo non avvia la prima operazione di cartolarizzazione nei termini indicati all'art. 5, comma 2;

d. nei casi indicati nell'art. 6.

### TITOLO III

#### OBBLIGHI STATISTICI

##### Art. 8.

##### *Oggetto delle segnalazioni statistiche*

1. Le società veicolo forniscono alla Banca d'Italia dati di bilancio, dati di *stock* e di flusso relativi alle operazioni di cartolarizzazione e dati sulle cancellazioni totali/parziali delle attività cartolarizzate. Gli schemi e le istruzioni segnaletiche sono contenuti nel manuale.

2. Per finalità segnaletiche, la Banca d'Italia richiede la segnalazione di dati sulle operazioni di cartolarizzazione mediante l'utilizzo di un codice identificativo assegnato a ciascuna operazione di cartolarizzazione.

##### Art. 9.

##### *Modalità di segnalazione, frequenza e termini di invio*

Le segnalazioni sono dovute con periodicità trimestrale e sono inviate alla Banca d'Italia entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del trimestre. I termini e le modalità di predisposizione, verifica e trasmissione sono previsti nel manuale.

##### Art. 10.

##### *Sanzioni*

Le violazioni agli obblighi informativi e statistici di cui ai Titoli II e III costituiscono violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea del 18 ottobre 2013 e del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea del 17 ottobre 2012 indicate in premessa. Le predette violazioni sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea e alle successive disposizioni applicative della Banca centrale europea.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 11.

##### *Modifica allegato*

Le modifiche al manuale saranno pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia previo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

##### Art. 12.

##### *Abrogazioni*

Il provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, recante «Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione» è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Qualunque riferimento al provvedimento abrogato è da intendersi come effettuato al presente provvedimento.

##### Art. 13.

##### *Entrata in vigore*

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


##### *Disposizione transitoria*

Le società che alla data di pubblicazione del presente provvedimento sono già iscritte nell'elenco previsto dall'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia il soggetto incaricato di svolgere il ruolo di *servicer* entro trenta giorni a decorrere dalla predetta data. In caso di mancata comunicazione del nominativo nel termine suindicato, la Banca d'Italia cancella le società dall'elenco.

Roma, 12 dicembre 2023

*Il direttore generale:* SIGNORINI

(Delibera n. 381/2023)



**MANUALE APPLICATIVO PER LE SEGNALAZIONI DELLE  
SOCIETÀ VEICOLO**

Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche sulle attività e passività  
delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

Versione di dicembre 2023



## INDICE

### **AVVERTENZE GENERALI**

- A. PREMESSA
- B. LA SEGNALAZIONE DELLA BASE INFORMATIVA “VE”: STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE E ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
- C. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, PERIODICITÀ E TERMINI DI INVIO DEI DATI
- D. GLOSSARIO

### **PARTE PRIMA**

- 1.1 MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI
  - 1.1.1 ADESIONE AL SERVIZIO DI CODIFICA, SEGNALAZIONI EX ART. 129 TUB E CARTOLARIZZAZIONI
  - 1.1.2 COMUNICAZIONI NECESSARIE PER LA GESTIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 4 DEL PROVVEDIMENTO
  - 1.1.3 INVIO DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE ALLA BASE INFORMATIVA “VE”
- 1.2 VERIFICHE SULLA AFFIDABILITÀ DELLE SEGNALAZIONI
- 1.3 INFORMAZIONI E CONTATTI
- 1.4 FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

### **PARTE SECONDA**

- 2.1 IL SISTEMA DELLE CODIFICHE
- 2.2 SCHEMI SEGNALETICI
  - 2.2.1 LEGENDA DEI SIMBOLI
- 2.3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI
  - SEZIONE: I – DATI DI STATO PATRIMONIALE SOTTOSEZIONE: 1 – ATTIVO
  - SEZIONE: I – DATI DI STATO PATRIMONIALE SOTTOSEZIONE: 2 – PASSIVO
  - SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SOTTOSEZIONE: 1 - DATI DI STOCK: ATTIVO
  - SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SOTTOSEZIONE: 2 - DATI DI STOCK: PASSIVO
  - SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SOTTOSEZIONE: 3 - DATI DI FLUSSO



## **AVVERTENZE GENERALI**

### **A. PREMESSA**

La Banca d'Italia svolge i compiti di raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla Banca Centrale Europea un quadro statistico esaustivo dell'attività delle società veicolo aventi sede legale in Italia.

Il Manuale contiene le modalità di invio delle informazioni necessarie per la gestione dell'elenco di cui all'art. 4 del Provvedimento, le regole per la compilazione delle segnalazioni delle operazioni di cartolarizzazione effettuate dalle società veicolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1075/2013 e le istruzioni per la trasmissione di tali informazioni alla Banca d'Italia.

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare i dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca Centrale Europea adattandole alle modalità segnaletiche adottate dalla Banca d'Italia e non devono necessariamente condizionare la struttura del piano dei conti interno e né le modalità di tenuta della contabilità delle operazioni, che sono rimesse ad autonome decisioni delle società veicolo nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, tutte le segnalazioni, anche quando non assumono veste di situazioni contabili, devono essere raccordabili con le rilevazioni analitico-sistematiche aziendali.


Le violazioni agli obblighi informativi e statistici sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea. Il Regolamento (UE) n. 2022/1917 della Banca Centrale Europea del 29 settembre 2022 riguardante le procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31) definisce un quadro armonizzato per il monitoraggio dell'osservanza degli obblighi segnaletici e per le procedure che devono essere applicate dalla banca centrale competente dell'Eurosistema in caso di infrazione.

### **B. LA SEGNALAZIONE DELLA BASE INFORMATIVA "VE": STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE E ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Per assolvere ai requisiti informativi previsti dal Regolamento (UE) n. 1075/2013, le società veicolo devono produrre e inviare le informazioni necessarie per la gestione dell'elenco di cui all'art. 4 del Provvedimento e le informazioni previste nel presente Manuale, tramite la base informativa "VE"; tali informazioni devono essere trasmesse secondo le modalità previste nella Parte Prima, Capitolo 1.1 (*Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni*) e i dati della base informativa "VE" devono essere organizzati secondo gli schemi riprodotti nella Parte Seconda, Capitolo 2.2 (*Schemi segnaletici*).

La struttura della segnalazione statistica si articola nei seguenti schemi:

- SEZIONE I - Dati di stato patrimoniale:
  - Sottosezione 1 – Attivo
  - Sottosezione 2 – Passivo
  
- SEZIONE II – Informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione
  - Sottosezione 1 – Dati di stock: attivo
  - Sottosezione 2 – Dati di stock: passivo
  - Sottosezione 3 – Dati di flusso



I dati - ove non diversamente specificato - sono espressi in unità di euro. Gli importi espressi in valute diverse dall'euro vanno valorizzati applicando le regole di bilancio. In tale ambito, occorre fare riferimento ai tassi di cambio comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Le regole di compilazione del presente Manuale costituiscono soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Banca d'Italia in maniera conforme alle sue necessità informative. Indipendentemente, pertanto, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte negli schemi segnaletici secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci. Esse non rappresentano un corpus di criteri contabili a rilevanza esterna; pertanto nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio d'esercizio può essere fatto discendere dalle istruzioni qui rappresentate.

Ai fini della compilazione della Sezione I degli schemi segnaletici si applicano i medesimi criteri di redazione delle analoghe informazioni di bilancio.

### C. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, PERIODICITÀ E TERMINI DI INVIO DEI DATI

L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge dal trimestre in cui il soggetto abbia iniziato l'operatività<sup>1</sup> e permane sino al trimestre relativo alla chiusura dell'ultima operazione di cartolarizzazione effettuata. A tale riguardo ed anche ai fini di una compiuta valutazione del comportamento segnaletico ai fini sanzionatori, si precisa che le società veicolo sono tenute a comunicare l'avvio o il suo eventuale posticipo nel caso di situazioni o eventi ostativi, e la chiusura<sup>2</sup> di ogni operazione di cartolarizzazione.

Le segnalazioni, che riflettono la situazione contabile delle operazioni, si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre e devono essere inviate entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento, indipendentemente dalla data di chiusura del bilancio.

Le voci 64524 "Titoli emessi", 64552 "Titoli: emissioni" e 64556 "Titoli: rimborsi" vanno inviate con la medesima periodicità ed entro i medesimi termini previsti per le altre voci, ma devono essere valorizzate con riferimento all'ultimo giorno di calendario di ciascuno dei mesi inclusi nel trimestre di riferimento della segnalazione (ad esempio, nella segnalazione relativa al 31 marzo, dovranno essere indicati i valori delle tre voci segnaletiche in questione, riferiti al 31 gennaio, al 28 febbraio ed al 31 marzo). A tal fine, gli intermediari segnalanti utilizzeranno l'attributo "data di riferimento" (cfr. 2.1 "Il sistema delle codifiche" del presente Manuale).

È importante, inoltre, precisare che nelle operazioni di cartolarizzazione generate dalla cessione dei prestiti da un veicolo a un altro veicolo occorre che, come cedente/*originator*, venga segnalato il veicolo che ha ceduto i prestiti.

Nei casi in cui non avvenga, invece, la cessione dei prestiti a un altro veicolo, ma vi sia la semplice sottoscrizione da parte di un secondo veicolo dei titoli emessi dal primo, occorre segnalare la prima cartolarizzazione come originata dal primo cedente (ad esempio, nel caso di prestiti bancari da Intermediari Finanziari Monetari) e la seconda come originata da Altri Intermediari Finanziari.

<sup>1</sup> A titolo di esempio, l'inizio dell'operatività si fa coincidere convenzionalmente con la data di acquisto delle attività oggetto di cartolarizzazione oppure con la data di erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 1-ter della Legge del 30 aprile 1999, n. 130.

<sup>2</sup> Un'operazione di cartolarizzazione si intende chiusa quando non esistono più attività e passività collegate all'operazione.





## D. GLOSSARIO

### Banche

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del TUB (D. Lgs. n. 385/93).

Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del T.U. (D. Lgs. n. 385/93). In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.3 del Regolamento della Banca Centrale Europea n.2423 del 22 novembre 2001 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, le banche segnalanti sono tenute a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero a aziende extracomunitarie censite nel *Bankers' Almanac*<sup>3</sup>, le banche segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Le Banche Multilaterali di Sviluppo ponderate allo zero per cento secondo la vigente disciplina prudenziale (Cfr. art.117 del Regolamento UE n.575/2013) sono assimilate alle banche.

### Clientela

Comprende tutti i soggetti diversi dalle banche e dalle Banche Centrali.


### Derivati creditizi

Si riportano di seguito le principali definizioni utilizzate con riguardo ai derivati creditizi:

- “*protection buyer*”: il soggetto che acquista la protezione del rischio di credito (ovvero vende il rischio di credito);
- “*protection seller*”: il soggetto che vende la protezione dal rischio di credito (ovvero acquista il rischio di credito);
- “*underlying asset*”: l'attività iscritta nel bilancio del “*protection buyer*” oggetto di copertura;
- “*reference obligation*”: le attività verso un singolo debitore o una pluralità di debitori (“*basket*”) sottostanti ai derivati su crediti alle quali si fa riferimento per la valutazione del relativo merito di credito;
- “*reference entity*”: il nominativo (i nominativi) o il Paese (nel caso di rischio sovrano) cui si riferisce la “*reference obligation*”;

---

<sup>3</sup> Nei casi in cui l'azienda estera figuri nel *Bankers' Almanac* come succursale estera (“*foreign branch*”) di banche, va richiesto anche il censimento dell'azienda bancaria madre.



– “*basket*”: pluralità di debitori a cui si riferisce il contratto derivato su crediti. Nel “*basket*” l’obbligo di pagamento a carico del “*protection seller*” sorge, di regola, con la prima inadempienza che si riscontra nel gruppo di debitori. A ciascun debitore può essere abbinato anche un importo liquidabile differente da quelli assegnati agli altri debitori;

– “*credit default product*”: contratti con i quali il “*protection seller*” assume il rischio di credito relativo a una determinata attività (“*reference obligation*”) dietro corresponsione di un premio da parte del “*protection buyer*”.

Il “*protection seller*” si impegna a pagare al “*protection buyer*”, nel caso in cui si verifichi un “*credit event*”, un importo pari:

- a) al deprezzamento della “*reference obligation*” rispetto al suo valore iniziale (“*cash settlement variable*”);
- b) all’intero valore nozionale della “*reference obligation*” in cambio della consegna (“*physical delivery*”) della stessa o di altro strumento finanziario equivalente (“*deliverable obligation*”) indicato nel contratto;
- c) ad un ammontare fisso predeterminato (“*binary payout*”);

– “*credit-linked note*”: contratti che possono assimilarsi a titoli di debito emessi dal “*protection buyer*” o da una società veicolo, i cui detentori (“*protection seller*”) – in cambio di un rendimento pari alla somma del rendimento di un titolo (generalmente “*risk-free*”) di pari durata e del premio ricevuto per la copertura del rischio di credito sulla “*reference obligation*” – assumono il rischio di perdere (totalmente o parzialmente) il capitale a scadenza ed il connesso flusso di interessi al verificarsi di un “*credit event*” relativo alla “*reference entity*”.

Nella sostanza, le CLN configurano un prodotto finanziario strutturato costituito dalla combinazione di un titolo (c.d. “titolo ospite”<sup>4</sup>) e di un derivato su crediti;

– “*credit spread option*”: contratti con i quali il “*protection buyer*” si riserva il diritto, dietro pagamento di un premio, di riscuotere dal “*protection seller*” una somma dipendente dalla differenza positiva tra lo “*spread*” di mercato e quello fissato nel contratto (“*strike spread*”) applicata al valore nozionale della “*reference obligation*”;


– “*credit spread swap*”: contratti con i quali il “*protection buyer*” acquisisce il diritto di riscuotere dal “*protection seller*”, alla data di scadenza del contratto stesso, una somma corrispondente alla differenza positiva tra lo “*spread*” di mercato corrente a tale data e quello fissato nel contratto (“*strike spread*”) applicata al valore nozionale della “*reference obligation*” ed assume parallelamente l’obbligo di versare al “*protection seller*” il controvalore della differenza negativa tra i due “*spread*”;

– “*total rate of return swap*”: contratti con i quali il “*protection buyer*” (detto anche “*total return payer*”) si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dalla “*reference obligation*” al “*protection seller*” (detto anche “*total return receiver*”), il quale trasferisce in contropartita al “*protection buyer*” flussi di cassa collegati all’andamento del “*reference rate*”.

Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto) il “*total return payer*” corrisponde al “*total return receiver*” l’eventuale apprezzamento della “*reference obligation*” (cioè un importo pari alla differenza positiva tra il valore di mercato e quello iniziale della “*reference obligation*”); nel caso di deprezzamento della “*reference obligation*” sarà invece il “*total return receiver*” a versare il relativo controvalore al “*total return payer*”.

---

<sup>4</sup> Il “titolo ospite” è lo strumento finanziario che incorpora il derivato su crediti.




**Società finanziarie**

Rientrano in questa categoria:

- a) le società di gestione del risparmio (SGR) le SICAV e le SICAF di cui al D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria, di seguito "T.U.F.");
- b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del TUB, dei gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del T.U.B. e dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1 bis del T.U.F.;
- c) le SIM di cui al TUF;
- d) i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V, V-bis e V-ter del TUB nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso TUB;
- e) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

**Investitori**

Rientra in questa categoria qualsiasi ente o persona che possieda strumenti finanziari.



## PARTE PRIMA

### 1.1 MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni richieste alle società veicolo vanno trasmesse mediante l'applicazione INFOSTAT, accessibile nella sezione "Statistiche/Raccolta dati e servizi" del sito della Banca d'Italia<sup>5</sup>.

Le modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni richieste per assolvere ai requisiti informativi richiesti dalla Banca d'Italia sono dettagliate nei paragrafi seguenti.

#### 1.1.1 ADESIONE AL SERVIZIO DI CODIFICA, SEGNALAZIONI EX ART. 129 TUB E CARTOLARIZZAZIONI

Il primo adempimento necessario per l'inoltro delle informazioni è l'adesione al "Servizio di codifica, segnalazioni ex art. 129 TUB e cartolarizzazioni", offerto tramite le applicazioni FEAT e FE129. Le istruzioni per l'adesione sono riportate in dettaglio nel documento "Indicazioni operative per l'accesso al servizio di codifica, segnalazioni ex art. 129 TUB e cartolarizzazioni"<sup>6</sup>.

Le comunicazioni di inizio, aggiornamento e chiusura delle attività di cartolarizzazione, le richieste di ISIN e ulteriori aggiornamenti devono essere inviate attraverso le applicazioni FEAT/FE129 di INFOSTAT.

#### 1.1.2 COMUNICAZIONI NECESSARIE PER LA GESTIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 4 DEL PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche delle società veicolo in operazioni di cartolarizzazione, le società veicolo devono essere iscritte nell'elenco istituito presso la Banca d'Italia.

Per richiedere di essere iscritta nell'elenco, la società veicolo deve inviare tramite le applicazioni FEAT/FE129 il messaggio di "Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione", nel quale è richiesta la compilazione di alcune informazioni anagrafiche, tra cui l'indicazione del *servicer*<sup>7</sup>. A seguito della comunicazione, la Banca d'Italia assegna un codice identificativo dell'operazione di cartolarizzazione.

Gli aggiornamenti delle informazioni fornite, compresa l'eventuale comunicazione del *servicer* se non già fatta in precedenza o la nuova nomina del *servicer*, vengono effettuati tramite le applicazioni FEAT/FE129 con un messaggio di "Comunicazione aggiornamento"<sup>8</sup>.


La pubblicazione nell'elenco avviene nel momento in cui la società veicolo invia tutte le informazioni richieste per la prima operazione di cartolarizzazione, compreso il nominativo della società che svolge il ruolo di *servicer*. Contestualmente alla pubblicazione, la Banca d'Italia provvede

<sup>5</sup> L'applicazione è attivabile dalla pagina <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/index.html> oppure direttamente al seguente link <https://infostat.bancaditalia.it>.

<sup>6</sup> Il documento è disponibile all'indirizzo internet: [https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/isin/Indic\\_accesso.pdf](https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/isin/Indic_accesso.pdf).

<sup>7</sup> Si fa riferimento al c.d. "master servicer", soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dall'art 2, comma della Legge del 30 aprile 1999, n. 130.

<sup>8</sup> La comunicazione del *servicer* deve avvenire entro i termini previsti dall'art. 6 del Provvedimento.



a comunicare il codice identificativo della società veicolo.

In caso di chiusura di un'operazione di cartolarizzazione è necessario inviare il messaggio di "Comunicazione chiusura operazione". Maggiori dettagli sui messaggi da inviare sono reperibili nel documento "Istruzioni per la compilazione dei messaggi FEAT/FE129"<sup>9</sup>.

Ulteriori informazioni sulla gestione dell'elenco sono disponibili alla pagina "Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SVC)"<sup>10</sup>.

### 1.1.3 INVIO DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE ALLA BASE INFORMATIVA "VE"

Con riferimento alla base informativa "VE", l'applicazione INFOSTAT consente la compilazione guidata delle segnalazioni (*data entry*) o l'upload di un file di segnalazione precedentemente creato (funzione di upload), la verifica delle coerenze tra le informazioni predisposte (funzione di diagnostica) e la successiva trasmissione dei dati alla Banca d'Italia<sup>11</sup>. Maggiori dettagli sulle funzionalità dell'applicazione sono disponibili nel relativo "Manuale Utente Internet INFOSTAT"<sup>12</sup>, le specifiche tecniche per l'inoltro delle informazioni tramite la funzionalità di "upload" sono riportate nel documento tecnico "Specifiche tecniche per l'invio della segnalazione VE tramite la funzionalità di upload"<sup>13</sup>.

Nel caso in cui circostanze eccezionali determinino l'indisponibilità dell'applicazione INFOSTAT, la Banca d'Italia fornirà specifiche istruzioni per l'inoltro dei dati.

Per la predisposizione delle informazioni, le società veicolo possono servirsi di un centro di elaborazione dati esterno, fermo restando che la responsabilità esclusiva per l'affidabilità delle informazioni fornite e per l'osservanza degli adempimenti previsti per la loro trasmissione rimane a totale carico dell'ente tenuto ad effettuare le segnalazioni.

## 1.2 VERIFICHE SULLA AFFIDABILITÀ DELLE SEGNALAZIONI

Le società veicolo devono trasmettere le informazioni dovute nel rispetto delle coerenze, delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nella normativa segnaletica.

L'attivazione di efficaci sistemi di controllo preventivo dei dati presso gli enti segnalanti è strumento essenziale per assicurare la massima affidabilità delle informazioni prodotte. È cura dei responsabili aziendali predisporre adeguati presidi organizzativi al processo di produzione delle informazioni.

La Banca d'Italia mette a disposizione delle società veicolo attraverso l'applicazione Infostat, una funzionalità di "diagnostica" che verifica le coerenze logiche e andamentali tra le informazioni presenti nei flussi. Gli eventuali errori devono essere sanati prima dell'invio della segnalazione, senza documento per il rispetto delle scadenze previste.


<sup>9</sup> Il documento è disponibile all'indirizzo internet: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafetitoli/isin/Istruzioni-messaggi.pdf>.

<sup>10</sup> La pagina è disponibile all'indirizzo internet: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/spv/index.html>.

<sup>11</sup> Si precisa che ai fini dell'accreditamento per l'inoltro delle segnalazioni non è più previsto l'invio del "Modulo per l'utilizzo di INFOSTAT" in quanto le credenziali saranno rilasciate in seguito alla comunicazione del codice ABI della società veicolo in base alle informazioni fornite contestualmente all'iscrizione al servizio di cui al par. 1.1.1.

<sup>12</sup> Il documento è reperibile all'indirizzo [https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/Manuale\\_utente\\_INFOSTAT.pdf](https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/Manuale_utente_INFOSTAT.pdf).

<sup>13</sup> Il documento è reperibile all'indirizzo [https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/Specifiche\\_upload.pdf](https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-generali/raccolta-internet/Specifiche_upload.pdf).



Per taluni controlli vengono utilizzate le informazioni contenute nell'Anagrafe Titoli della Banca d'Italia. Per taluni controlli vengono utilizzate le informazioni contenute nell'Anagrafe Titoli della Banca d'Italia. Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche rende disponibili le informazioni anagrafiche d'interesse a tutti i soggetti segnalanti; per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla casella di posta elettronica [FEAT@bancaditalia.it](mailto:FEAT@bancaditalia.it).

Il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche sottopone comunque le informazioni ricevute ai medesimi controlli previsti dalla funzionalità di diagnostica dell'applicazione Infostat nonché ad ulteriori verifiche ritenute necessarie; eventuali esiti negativi formeranno oggetto di comunicazione agli enti segnalanti. Le società veicolo si dovranno dotare di un indirizzo di PE funzionale, non nominativo, destinato esclusivamente allo scambio di informazioni con la Banca d'Italia.

In caso di comunicazioni di anomalie, i segnalanti i dovranno provvedere all'**immediata sistemazione** degli errori rilevati ovvero, relativamente alle anomalie statistiche che trovano spiegazione nella operatività aziendale, alla conferma dei dati; in quest'ultimo caso l'ente dovrà essere in grado, ove richiesto, di fornire opportuni chiarimenti.

Le comunicazioni avvengono, di norma, mediante posta elettronica e notifica nell'area dedicata dell'applicazione Infostat.

### 1.3 INFORMAZIONI E CONTATTI

Le società veicolo sono tenute ad inviare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche una comunicazione<sup>14</sup> che attesti la conformità delle segnalazioni statistiche ai dati della contabilità aziendale – entro il mese precedente la data di invio della prima segnalazione – redatta secondo il fac-simile di cui al par. 1.4.

Analoga comunicazione deve essere inviata ogni qualvolta sia necessario comunicare delle variazioni, anche con riferimento ai nominativi, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica e casella PEC.

Le comunicazioni attinenti alle segnalazioni della base "VE" (ad esempio, eventuali ritardi dovuti a circostanze eccezionali, motivazioni di conferme, richieste di chiarimenti sui controlli oppure quesiti attinenti agli schemi segnalatici, al sistema delle codifiche e alle modalità di predisposizione e di trasmissione delle segnalazioni) avvengono tramite la casella funzionale dedicata [RES.SegnalazioniFvc@bancaditalia.it](mailto:RES.SegnalazioniFvc@bancaditalia.it) o tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche [res@pec.bancaditalia.it](mailto:res@pec.bancaditalia.it).

<sup>14</sup> La comunicazione deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [res@pec.bancaditalia.it](mailto:res@pec.bancaditalia.it).



#### 1.4 FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Banca d'Italia  
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche  
Divisione Segnalazioni creditizie e finanziarie  
Via Nazionale, 91  
00184 ROMA

\_\_\_\_\_  
(denominazione della società)

\_\_\_\_\_  
(codice fiscale)

\_\_\_\_\_  
(codice di iscrizione in elenco)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni statistiche che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intermediario.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo, sono state predisposte idonee misure di verifica approvate dai responsabili aziendali.

Con la presente si comunicano altresì i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica dei funzionari preposti alla produzione e all'invio delle segnalazioni, nonché la casella di posta elettronica certificata della società veicolo.

\_\_\_\_\_  
(funzionari preposti alle segnalazioni)

\_\_\_\_\_  
(telefono)

\_\_\_\_\_  
(indirizzo di posta elettronica)

\_\_\_\_\_  
(casella pec)

(data)

(timbro della società e carica del firmatario)



## PARTE SECONDA

### 2.1 IL SISTEMA DELLE CODIFICHE

#### Elenco generale dei codici di identificazione dei campi

<i>Codice campo</i>	<i>Descrizione del campo</i>	<i>Lunghezza del campo</i>
011	<i>Settore istituzionale della controparte</i>	3
022	<i>Finalità del credito</i>	3
032	<i>Titoli: codice titolo</i>	12
912	<i>Data di riferimento</i>	8
914	<i>Numero operazione</i>	5
1181	<i>Settore istituzionale dell'originator</i>	5
1182	<i>Settore istituzionale del debitore</i>	5

#### Istruzioni di carattere generale.

I dati vanno segnalati:

- le informazioni di quantità: in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro.

#### Variabili di classificazione.

**A) Durata.** Fatto salvo quanto di seguito specificato, questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 3 nel campo corrispondente, previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dati nella parte fissa del record "movimento - segnalazione".

Per le voci: 64500.02, 64500.04, 64540.02, 64540.04, 64540.06, 64540.10, 64542.02, 64542.06, 64542.10, 64572.02, e 64572.04 (indicati negli schemi con la lettera **N**) i codici da utilizzare sono:

1) se il settore di attività economica del debitore è "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia):


- fino ad 1 anno .....5
- da oltre 1 anno e fino a cinque anni.....16
- oltre 5 anni .....17

2) se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia):

- imprecisabile o irrilevante.....3

Per le voci: 64508.02, 64548.02, 64548.06 e 64528.00, 64560.02, 64560.06, (indicata negli schemi con la lettera **L**) i codici da utilizzare sono:

- fino ad 1 anno .....5
- oltre 1 anno .....18





**B) Residenza.** Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente.

**C) Divisa.** Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente.

**D) Codice titolo (codice campo 00032):** la codifica dei titoli emessi da residenti e da non residenti è gestita dalla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Divisione “Informazioni anagrafiche soggetti e strumenti finanziari”. Andrà utilizzato il “codice ISIN” comprensivo del valore di controllo.

**E) Settore istituzionale della controparte (codice campo 011):** le finalità ed i valori previsti nella classificazione adottata sono illustrate nelle istruzioni relative alla classificazione della clientela divulgate dalla Banca d'Italia. È rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche.

Per la codifica delle voci 64508.02 e 64548 da 02 a 06 (indicata negli schemi con la lettera **P**) i valori previsti sono:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti (sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101).....	097
- Società veicolo residenti.....	249
- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 724, 727, 753, 756, 791).....	909
- Società veicolo dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppo: 717).....	717
- Resto del Mondo – Banche (sottogruppi: 725, 726, 728, 729).....	926
- Resto del Mondo – Altro.....	927

Per la codifica delle voci 64528.00 e 64560 da 02 a 06 (indicata negli schemi con la lettera **Q**) i valori previsti sono:

- Società veicolo residenti.....	249
- Società veicolo dei paesi UEM diversi dall'Italia.....	717
- Soggetti diversi da Società veicolo.....	971

**F) Data di riferimento (codice campo 00912):** va indicata nel formato AAAAMMGG.

**G) Numero operazione (codice campo 00914):** è il codice identificativo assegnato dalla Banca d'Italia in maniera univoca a ciascuna operazione di cartolarizzazione. La lunghezza del campo è di cinque posizioni numeriche.

**H) Finalità del credito (codice campo 00022):** è rappresentato mediante codici di tre posizioni numeriche. La voce 64572.02 prevede – nel caso in cui il settore di attività economica del debitore sia rappresentato da famiglie e istituzioni senza scopo di lucro – i seguenti valori:

- credito al consumo.....	202
- prestiti per acquisto abitazioni.....	212
- altro.....	222



Nel caso in cui il settore di attività economica del debitore sia diverso da famiglie e istituzioni senza scopo di lucro, la variabile finalità del credito assumerà il valore "000".

**D) Settore istituzionale dell'originator (codice campo 01181):** è rappresentato mediante codici di cinque posizioni numeriche.

Per le voci: 64500.02, 64540 da 02 a 10 e 64572.02 i codici da utilizzare sono:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti (sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101).....	00097
- Amministrazioni pubbliche residenti (sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) .....	00001
- Fondi Comuni di investimento non monetari residenti (sottogruppi: 266, 267).....	00037
- Altri intermediari finanziari residenti (sottogruppi: da 249 a 290, 329 con l'esclusione del 266 e del 267).....	12125
- Fondi pensione e imprese di assicurazione residenti (sottogruppi: 294, 295 e 296).....	00029
- Società non finanziarie residenti (sottogruppi: da 430 a 492) .....	00004
- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 724, 727, 753, 756, 791).....	00909
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794).....	12007
- Fondi Comuni di investimento non monetari dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppo: 765).....	00765
- Altri intermediari finanziari dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 717, 776, 802, 804, 806, 808, 719).....	12126
- Fondi pensione e imprese di assicurazione dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 779, 782).....	12127
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppo: 757).....	00757
- Altri soggetti.....	01001

Per le voci: 64504.00 e 64544 da 02 a 10 i codici da utilizzare sono:


- Amministrazioni pubbliche residenti (sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) .....	00001
- Società non finanziarie residenti (sottogruppi: da 430 a 492) .....	00004
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794).....	12007
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppo: 757).....	00757
- Altri soggetti.....	01003



**J) Settore istituzionale del debitore (codice campo 01182):** è rappresentato mediante codici di cinque posizioni numeriche. I codici da utilizzare sono:

- Istituzioni finanziarie monetarie residenti (sottogruppi: 300, 245, 247, 248, 101).....	00097
- Amministrazioni pubbliche residenti (sottogruppi: 100, 102, 120, 121, da 165 a 191) .....	00001
- Fondi Comuni di investimento non monetari residenti (sottogruppi: 266, 267).....	00037
- Altri intermediari finanziari residenti (sottogruppi: da 249 a 290, 329 con l'esclusione del 266 e del 267).....	12125
- Fondi pensione e imprese di assicurazione residenti (sottogruppi: 294, 295 e 296).....	00029
- Società non finanziarie residenti (sottogruppi: da 430 a 492).....	00004
- Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie residenti (sottogruppi: 500, 501, 600, 614, 615).....	12053
- Istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 724, 727, 753, 756, 791).....	00909
- Amministrazioni pubbliche dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 704, 706, 708, 713, 794).....	12007
- Fondi Comuni di investimento non monetari dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppo: 765).....	00765
- Altri intermediari finanziari dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 717, 776, 802, 804, 806, 808, 719).....	12126
- Fondi pensione e imprese di assicurazione dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 779, 782).....	12127
- Società non finanziarie dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppo: 757).....	00757
- Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 768, 773, 783).....	12054
- Altri soggetti.....	01002

Per le voci 64500.04, 64542.02, 64542.06, 64542.10 e 64572.04 i codici da utilizzare sono quelli di cui sopra ad eccezione di 12053 (Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie residenti) e 12054 (Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UEM diversi dall'Italia).



## 2.2 SCHEMI SEGNALETICI

I SEZIONE: DATI DI STATO PATRIMONIALE									
SURVEY	1.1 ATTIVO	VOCE		DURATA	DIVISA	RESIDENZA	PERIODICITA'	NOTE	
		SOTVOC							
VE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. . . . .	64040	00	3	1	1	T		
VE	ALTRE ATTIVITA'. . . . .	64056	00	3	1	1	T		

I SEZIONE: DATI DI STATO PATRIMONIALE									
SURVEY	1.2 PASSIVO	VOCE		DURATA	DIVISA	RESIDENZA	PERIODICITA'	NOTE	
		SOTVOC							
VE	ALTRE PASSIVITA'. . . . .	64108	00	3	1	1	T		
VE	CAPITALE . . . . .	64120	00	3	1	1	T		
VE	RISERVE . . . . . (501)	64130	00	3	1	1	T		

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo



II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE												
SURVEY	2.1 DATI DI STOCK: ATTIVO	VOCE	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	SETT DEBITORE	COD. TITOLO	SETT ORIGINATOR	PERIODICITA'	NOTE
		SOTVOC										
CODICE VARIABILE						00914	00011	01182	00032	01181		
<b>VE</b>	ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE	<b>64500</b>										
	- FINANZIAMENTI CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99 (*)		02	1	1	N	X	X		X	T	
	- FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**)		04	1	1	N	X	X			T	S
	- TITOLI		06	1	1	3	X		X		T	


(\*) il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)  
 (\*\*) come modificato dal decreto legge n.91/2014 (cd. Decreto Competitività) convertito in legge n.116/14

<b>VE</b>	ALTRE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE	<b>64504</b>	00	1	1	3	X			X	T	
<b>VE</b>	IMPIEGO DELLA LIQUIDITA':	<b>64508</b>										
	- DEPOSITI E PRESTITI		02	1	1	L	X	P			T	
	- TITOLI		06	1	1	3	X		X		T	
	- ALTRE ATTIVITA'		10	1	1	3	X				T	
<b>VE</b>	DERIVATI - VALORI POSITIVI	<b>64512</b>	00	1	1	3	X				T	
<b>VE</b>	ALTRE ATTIVITA'	<b>64516</b>	00	1	1	3	X				T	



II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE											
SURVEY	2.2 DATI DI STOCK: PASSIVO	VOCE	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIFER	NUMERO OPERAZ	SETT CONTROPARTE	COD. TITOLO	PERIODICITA'	NOTE
		SOTVOC									
	CODICE VARIABILE						00912	00914	00011	00032	
<b>VE</b>	TITOLI EMESSI	<b>64524</b>									
	CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99 . . . . .		02	1	1	3	X	X		X	T
	CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (*) . . . . .		04	1	1	3	X	X		X	T
<b>VE</b>	INTERESSI PASSIVI MATURATI SU TITOLI DI DEBITO EMESSI	<b>64526</b>									
	CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99 . . . . .		02	1	1	3		X		X	T
	CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (*) . . . . .		04	1	1	3		X		X	T
<b>VE</b>	DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CARTOLARIZZAZIONE EMESSI. . . . .	<b>64528</b>	00	1	1	L		X	Q		T
<b>VE</b>	DERIVATI - VALORI NEGATIVI. . . . .	<b>64532</b>	00	1	1	3		X			T
<b>VE</b>	ALTRE PASSIVITA'. . . . .	<b>64536</b>	00	1	1	3		X			T


(\*) come modificato dal decreto legge n.91/2014 (cd. Decreto Competitività) convertito in legge n.116/14



II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE														
SURVEY	2.3 DATI DI FLUSSO	VOCE	RESIDENZA	DURATA	DIVISA	DATA DI RIFER	NUMERO OPERAZ	SETT. CONTROPARTE	SETT. DEBITORE	COD. TIPOLO	FIN. CREDITO	SETT. ORIGINATOR	PERIODICITA'	NOTE
		SOTVOC												
CODICE VARIABILE														
VE	ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99: DATI DI FLUSSO	64540												
	FINANZIAMENTI:													
	ACQUISTI (*)													
	- VALORE NOMINALE (*).....	02	1	1	N	X	X		X	T				
	- PREZZO DI ACQUISTO (*).....	04	1	1	N	X	X		X	T				
	INCASSI (*).....	06	1	1	N	X	X		X	T				
	CESSIONI A TERZI (*).....	10	1	1	N	X	X		X	T				
	TITOLI:													
	ACQUISTI													
	- VALORE NOMINALE.....	14	1	1	3	X		X		T				
	- PREZZO DI ACQUISTO .....	16	1	1	3	X		X						
	RIMBORSI.....	18	1	1	3	X		X		T				
	CESSIONI A TERZI.....	22	1	1	3	X		X		T				

(\*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

VE	FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**): DATI DI FLUSSO	64542												
	EROGAZIONI.....	02	1	1	N	X	X			T	S			
	RIMBORSI.....	06	1	1	N	X	X			T	S			
	CESSIONI A TERZI.....	10	1	1	N	X	X			T	S			



II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE														
SURVEY	2.3 DATI DI FLUSSO	VOCE	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIPER	NUMERO OPERAZ	SETTI CONTROPARTE	SETTI DEBITORE	COD. TITOLO	FIN. CREDITO	SETTI ORIGINATOR	PERIODICITA'	NOTE
		SOTVOC												
CODICE VARIABILE														
<b>VE</b>	ALTRE ATTIVITA' CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO	<b>64544</b>												
	ACQUISTI													
	- VALORE NOMINALE.....	02	1	1	3	X						X	T	
	- PREZZO DI ACQUISTO .....	04	1	1	3	X						X	T	
	INCASSI.....	06	1	1	3	X						X	T	
	CESSIONI A TERZI.....	10	1	1	3	X						X	T	
<b>VE</b>	IMPIEGO DELLA LIQUIDITA': DATI DI FLUSSO	<b>64548</b>												
	DEPOSITI E PRESTITI:													
	- INCREMENTI.....	02	1	1	L	X	P						T	
	- DECREMENTI.....	06	1	1	L	X	P						T	
	TITOLI:													
	- ACQUISTI.....	10	1	1	3	X			X				T	
	- VENDITE.....	14	1	1	3	X			X				T	
<b>VE</b>	TITOLI: EMISSIONI	<b>64552</b>												
	- CONNESSE A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99.....	02	1	1	3	X	X			X				T
	- CONNESSE A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**)	04	1	1	3	X	X			X				T
<b>VE</b>	TITOLI: RIMBORSI .....	<b>64556</b>												
	- CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99.....	02	1	1	3	X	X			X				T
	- CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**)	04	1	1	3	X	X			X				T
<b>VE</b>	DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI													
	CARTOLARIZZAZIONE EMESSI: DATI DI FLUSSO	<b>64560</b>												
	- INCREMENTI.....	02	1	1	L	X	Q							T
	- DECREMENTI.....	06	1	1	L	X	Q							T

(\*il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

(\*\*) come modificato dal decreto legge n.91/2014 (cd. Decreto Competitività) convertito in legge n.116/14





II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE															
SURVEY	2.3 DATI DI FLUSSO		VOCE	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	DATA DI RIFER	NUMERO OPERAZ	SETT. CONTROPARTE	SETT. DEBITORE	COD. TIPOLOG	FIN. CREDITO	SETT. ORIGINATOR	PERIODICITA'	NOTE
			SOTVOC												
CODICE VARIABILE								00914	00011	01182	00032	00022	01181		

VE	CANCELLAZIONI TOTALI/PARZIALI SU ATTIVITA' CARTOLARIZZATE	64572													
	- FINANZIAMENTI CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99 (*).....	02	1	1	N	X	X	X	X	T	F				
	- FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99 (**)	04	1	1	N	X	X			T	S				
	TITOLI:														
	- DI DEBITO - VALORE NOMINALE .....	05	1	1	3	X	X			T					
	- DI CAPITALE - QUANTITA' .....	07	1	1	3	X	X								
	- ALTRE ATTIVITA' .....	10	1	1	3	X				T					

(\*)il campo relativo alla durata deve essere valorizzato a 3 se il settore di attività economica del debitore è diverso da "società non finanziarie" di paesi UEM (inclusa l'Italia)

(\*\*) come modificato dal decreto legge n.91/2014 (cd. Decreto Competitività) convertito in legge n.116/14



## 2.2.1 LEGENDA DEI SIMBOLI

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE	
SIMBOLI	SIGNIFICATO
X	Informazione richiesta

DURATA	
SIMBOLI	CODICI UTILIZZABILI
L	5, 18
N	5, 16, 17

RESIDENZA	
N. B.:	Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

DIVISA	
N. B. :	Questa informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni; indicare convenzionalmente 1 nel campo corrispondente previsto nei tracciati dei supporti per la trasmissione dei dati

NOTE	
SIMBOLI	SIGNIFICATO
F	L'indicazione della variabile "Finalità del credito" riguarda soltanto le "famiglie" e le "istituzioni senza scopo di lucro" residenti e dei paesi UEM diversi dall'Italia (sottogruppi: 500, 501, 600, 614, 615, 768, 773 e 783)
S	La variabile "Settore istituzionale del debitore" può assumere tutti i valori a eccezione di 12053 e 12054

PERIODICITA'	
SIMBOLI	SIGNIFICATO
T	Trimestrale



## 2.3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

### SEZIONE: I – DATI DI STATO PATRIMONIALE SOTTOSEZIONE: 1 – ATTIVO

#### Voce: 64040 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

#### Voce: 64056 ALTRE ATTIVITÀ

Sono ricomprese tutte le attività di bilancio non ricomprese nelle altre voci della sezione.

### SEZIONE: I – DATI DI STATO PATRIMONIALE SOTTOSEZIONE: 2 – PASSIVO

#### Voce: 64108 ALTRE PASSIVITÀ

Figurano nella presente voce le passività non ricomprese in altre voci della presente sottosezione.

#### Voce: 64120 CAPITALE

#### Voce: 64130 RISERVE

La voce può assumere valori negativi.

### SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

#### SOTTOSEZIONE: 1 - DATI DI STOCK: ATTIVO

#### Voce: 64500 ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE

Importo complessivo delle attività cartolarizzate e detenute dalla società veicolo alla data di riferimento della segnalazione. Le attività vanno segnalate al valore nominale, anche se acquistate dal cedente ad un prezzo differente. La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate va indicato tra le “altre passività” (cfr. voce 64536).

Le rettifiche di valore che non comportano la cancellazione delle attività finanziarie vanno rilevate nella voce 64536 “altre passività”. L’importo di cui alla presente voce viene ridotto in contropartita delle cancellazioni parziali o totali di attività finanziarie (cfr. voce 64572). In caso di acquisto di protezione da parte del veicolo, le attività coperte vanno cancellate in concomitanza con l’iscrizione del credito nei confronti del “protection seller” (cfr. voce 64512).



## **02 FINANZIAMENTI CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE. AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99**

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per “durata”, per “settore di attività economica dell’*originator*” e per “settore di attività economica del debitore” (cfr. Il sistema delle codifiche).

La suddivisione per “durata”, nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l’Italia), può assumere i valori indicati al punto N della Legenda dei simboli.

Se il debitore è invece diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l’Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata “imprecisabile o irrilevante”.

La suddivisione per “settore di attività economica del debitore” è richiesta per tutte le tipologie di *originator*.

## **04 FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99**

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per “durata” e per “settore di attività economica del debitore” (cfr. Il sistema delle codifiche).

La suddivisione per “durata”, nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l’Italia), può assumere i valori indicati al punto N della Legenda dei simboli.

Se il debitore è invece diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l’Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata “imprecisabile o irrilevante”.

## **06 TITOLI**

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per codice titolo.

### **Voce: 64504 ALTRE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE**


Nella voce vanno segnalate le attività cartolarizzate diverse da quelle previste nella voce 64500 quali, ad esempio, i crediti di imposta o i crediti commerciali.

Gli importi vanno segnalati al valore nominale, anche se acquistati dal cedente ad un prezzo differente.

La differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate va segnalato tra le “altre passività” (cfr. voce 64536).

Le rettifiche di valore che non comportano la cancellazione delle attività finanziarie vanno rilevate nella voce 64536 “altre passività”. L’importo di cui alla presente voce viene ridotto in contropartita delle cancellazioni parziali o totali delle attività cartolarizzate (cfr. voce 64572).

La presente voce prevede una suddivisione per “settore di attività economica dell’*originator*”.



Voce: **64508 IMPIEGO DELLA LIQUIDITÀ**

**02 DEPOSITI E PRESTITI**

Per la sottovoce è prevista la ripartizione per “settore di attività economica della controparte” (cfr. punto E), lettera P de Il sistema delle codifiche) e per “durata”.

La suddivisione per “durata”, definita per tutti i settori di controparte previsti per questa sottovoce, può assumere i valori indicati al punto L della Legenda dei simboli.

**06 TITOLI**

Con riferimento a tale sottovoce è prevista la suddivisione per codice titolo.

**10 ALTRE ATTIVITÀ**

Voce: **64512 DERIVATI – VALORI POSITIVI**

Formano oggetto di rilevazione i differenziali o margini positivi fissati, maturati e non ancora regolati alla data di riferimento della segnalazione.

Inoltre formano oggetto di rilevazione i premi pagati in via anticipata dal veicolo in qualità di “*protection buyer*”. Nelle segnalazioni successive tali premi sono ridotti della quota-parte iscritta nel conto economico. Formano altresì oggetto di rilevazione le somme da ricevere dal “*protection seller*” nel caso in cui si sia verificato il “*credit event*”.

Voce: **64516 ALTRE ATTIVITÀ**

In questa voce vanno segnalate tutte le attività che non trovano collocazione tra le altre voci della presente sottosezione. A titolo di esempio sono inclusi in questa voce gli interessi esigibili maturati su depositi e prestiti, gli interessi maturati su titoli diversi da azioni, i ratei maturati su locazioni di capitale fisso, gli importi esigibili non connessi con l'attività principale della società veicolo e/o i disavanzi di bilancio.



**SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI  
CARTOLARIZZAZIONE****SOTTOSEZIONE: 2 - DATI DI STOCK: PASSIVO****Voce: 64524 TITOLI EMESSI**

La voce include tra l'altro i titoli garantiti da attività (c.d. "*asset-backed securities*").

Nella presente voce gli importi devono essere considerati al netto di eventuali rimborsi in conto capitale. Sono esclusi i ratei maturati (interessi e rendimenti addizionali).

Nel caso di emissione di titoli *Partly Paid*, deve essere segnalato il valore effettivamente regolato.

La presente voce prevede una suddivisione per codice titolo e per "data di riferimento".

**02 CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI  
SENSI DELL'ART. 1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/9904****04 CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI  
SENSI DELL'ART. 1 TER DELLA LEGGE 130/99****Voce: 64526 INTERESSI PASSIVI MATURATI SU TITOLI DI DEBITO  
EMESSI**

La voce contiene le informazioni sugli interessi maturati e non pagati alla fine del periodo di riferimento sui titoli di debito emessi dal segnalante.

Per la presente voce è richiesta la suddivisione per numero operazione di cartolarizzazione e per codice titolo.

**02 CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI  
SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99****04 CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI  
SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99****Voce: 64528 DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI  
CARTOLARIZZAZIONE EMESSI**

La voce ricomprende gli importi dovuti ai creditori diversi dai portatori dei titoli di cui alla voce 64524.



Viene richiesto il dettaglio informativo relativo al “Settore di attività economica della controparte” (cfr. punto E) de *Il sistema delle codifiche*) e per “durata”. La suddivisione per “durata”, definita per tutti i settori di controparte previsti per questa sottovoce, può assumere i valori indicati al punto N della Legenda dei simboli.

**Voce: 64532 DERIVATI – VALORI NEGATIVI**

Formano oggetto di rilevazione i differenziali o margini negativi fissati, maturati e non ancora regolati alla data di riferimento della segnalazione.

Inoltre formano oggetto di rilevazione i premi incassati dal veicolo in via anticipata in qualità di “*protection seller*”. Nelle segnalazioni successive tali premi sono ridotti della quota-parte iscritta nel conto economico.

Formano altresì oggetto di rilevazione le somme da corrispondere al “*protection buyer*” nel caso in cui si sia verificato il “*credit event*”.

**Voce: 64536 ALTRE PASSIVITÀ**

In questa voce vanno segnalate tutte le passività che non trovano collocazione tra le voci di segnalazione della presente sottosezione. A titolo di esempio sono inclusi nella voce l’ammontare derivante dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di acquisto delle attività cartolarizzate, le rettifiche di valore delle attività cartolarizzate che non comportano cancellazioni delle attività medesime e/o gli avanzi di bilancio.



**SEZIONE: II - INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI  
CARTOLARIZZAZIONE****SOTTOSEZIONE: 3 - DATI DI FLUSSO**

Voce: **64540 ATTIVITÀ FINANZIARIE CARTOLARIZZATE AI SENSI  
DELL'ART.1 e 1BIS DELLA LEGGE 130/99: DATI DI  
FLUSSO**

**FINANZIAMENTI:**

Cfr. voce 64500.02.

Le presenti sottovoci prevedono la suddivisione per “durata”, “settore di attività economica del debitore” e “settore di attività economica dell’*originator*”.

**ACQUISTI**

Sono ricompresi nella presente sottovoce i crediti acquistati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione revolving.

**02 VALORE NOMINALE**

**04 PREZZO DI ACQUISTO**

**06 INCASSI**

Formano oggetto di segnalazione gli incassi a fronte dei finanziamenti cartolarizzati, relativamente alla quota in conto capitale.

**10 CESSIONI A TERZI**

Sono ricomprese le cessioni dei finanziamenti agli *originator* delle attività cartolarizzate.

**TITOLI:**

Cfr. voce 64500.06.

Le presenti sottovoci prevedono la suddivisione per “codice titolo”.

**ACQUISTI**

**14 VALORE NOMINALE**

**16 PREZZO DI ACQUISTO**

**18 RIMBORSI**

**22 CESSIONI A TERZI**

Sono ricomprese le cessioni dei titoli agli *originator* delle attività cartolarizzate.





Voce: **64542 FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99: DATI DI FLUSSO**

**02 EROGAZIONI**

Formano oggetto di segnalazione il flusso di credito erogato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art.1 ter della legge 130/99.

**06 RIMBORSI**

Formano oggetto di segnalazione i rimborsi a fronte dei finanziamenti emessi.

**10 CESSIONI A TERZI**

Voce: **64544 ALTRE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE: DATI DI FLUSSO**

Cfr. voce 64504.

Le presenti sottovoci prevedono la ripartizione per "settore di attività economica dell'*originator*".

**ACQUISTI**

**02 VALORE NOMINALE**

**04 PREZZO DI ACQUISTO**

**06 INCASSI**

**10 CESSIONI A TERZI**

Voce: **64548 IMPIEGO DELLA LIQUIDITÀ: DATI DI FLUSSO DEPOSITI E PRESTITI**

Cfr. voce 64508.02.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica della controparte" e per "durata".

**02 INCREMENTI**

Formano oggetto di segnalazione le variazioni in aumento registrate nel periodo di riferimento della segnalazione.

**06 DECREMENTI**

Formano oggetto di segnalazione le variazioni in diminuzione registrate nel periodo di riferimento della segnalazione.



**TITOLI**

Cfr. voce 64508.06.

È prevista la ripartizione per codice titolo.

**10 ACQUISTI****14 VENDITE****Voce: 64552 TITOLI: EMISSIONI**


Nel caso di emissione di titoli *Partly Paid*, deve essere segnalato il valore effettivamente regolato.

È prevista la ripartizione per codice titolo e per “data di riferimento”.

Tale voce comprende le strutture cc.dd. “Master trust” nell’ambito delle quali sono emessi nuovi titoli con un programma di durata predefinito e per un importo predeterminato. In tali casi, i nuovi titoli emessi sono garantiti, congiuntamente con quelli emessi all’origine dell’operazione, da un unico patrimonio in cui confluiscono sia i crediti acquistati inizialmente, sia quelli acquistati con i proventi delle nuove emissioni.

**02 CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI  
SENSI DELL’ART.1 e  
1BIS DELLA LEGGE 130/99****04 CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI  
SENSI DELL’ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99****Voce: 64556 TITOLI: RIMBORSI**

Nel caso di emissione di titoli *Partly Paid*, deve essere segnalato il valore effettivamente regolato. È prevista la ripartizione per codice titolo e per “data di riferimento”.

**02 CONNESSI A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE AI  
SENSI DELL’ART.1 e  
1BIS DELLA LEGGE 130/99****04 CONNESSI A FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI  
SENSI DELL’ART.1 TER DELLA LEGGE 130/99**

**Voce: 64560 DEBITI NON RAPPRESENTATI DA TITOLI DI  
CARTOLARIZZAZIONE EMESSI: DATI DI FLUSSO**

Cfr. voce 64528.

Per la presente voce è richiesta l'indicazione del "Settore di attività economica della controparte".

**02 INCREMENTI****06 DECREMENTI****Voce: 64572 CANCELLAZIONI TOTALI/PARZIALI SU ATTIVITÀ  
CARTOLARIZZATE**

Nella presente voce devono essere segnalate le cancellazioni parziali o totali (c.d. write-offs) delle attività cartolarizzate intervenute nell'ultimo trimestre.

Le cancellazioni totali si riferiscono ai casi in cui l'attività è considerata priva di valore ed è pertanto integralmente svalutata. Le cancellazioni parziali si riferiscono ai casi in cui si ritiene che l'attività non verrà pienamente recuperata e, per la parte che si ritiene di perdere, viene valutata.

Sono incluse anche le cancellazioni totali e parziali registrate all'atto della vendita o del trasferimento a terzi delle attività. Sono, di contro, escluse le differenze tra il valore nominale delle attività acquistate e il prezzo di acquisto.

**02 FINANZIAMENTI CONNESSI A OPERAZIONI DI  
CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 e 1BIS DELLA  
LEGGE 130/99**

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per "durata", per "settore di attività economica dell'*originator*", per "settore di attività economica del debitore" e per "finalità del credito" (cfr. Il sistema delle codifiche).


La suddivisione per "durata", nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia), può assumere i valori indicati al punto N, della Legenda dei simboli. Se il debitore è, invece, diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata "imprecisabile o irrilevante".

**04 FINANZIAMENTI EROGATI DAL VEICOLO AI SENSI DELL'ART.1  
TER DELLA LEGGE 130/99**

Con riferimento a tale sottovoce è richiesta la suddivisione per "durata" e per "settore di attività economica del debitore" (cfr. Il sistema delle codifiche).

La suddivisione per "durata", nel caso in cui il debitore sia una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia), può assumere i valori indicati al punto N, della Legenda dei simboli.

Se il debitore è invece diverso da una società non finanziaria residente in un paese UEM (compresa l'Italia) andrà utilizzata convenzionalmente la durata "imprecisabile o irrilevante".



**TITOLI**

Le seguenti sottovoce prevedono la suddivisione per codice titolo.

**05 DI DEBITO – VALORE NOMINALE**

I titoli di debito cancellati vanno specificati al loro valore nominale.

**07 DI CAPITALE – QUANTITÀ**

Per tale sottovoce è necessario specificare il numero delle quote cancellate, con due cifre decimali senza la virgola.

**10 ALTRE ATTIVITÀ**